

COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LEDGE

VERBALE ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del Registro

Seduta del 30/11/2000

OGGETTO: LEGGE 7.9.1990, N. 241 ART. 12 -COMMA 1-. MODIFICA DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI/CONTRIBUTI PERSONE BISOGNOSE.

ROBERT ART. 49 COMMA 1 D. LGS. 267/2000

II L'anno DUEMILA
II sedici TRENTA del mese
II di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sala delle Riunanze Consiliari
II della Sede in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria
II di prima convocazione, si e' riunito il Consiglio Comunale. Risultano
II all' appello nominale :

30.11.2000

Il Responsabile del Servizio
Donato BENVENUTI

REGOLARITA' CONTABILE

NON RICHIESTO

Il Responsabile di Aspiameria
Rag. Giovanni TORA

II PICCINNO SERGIO	Sindaco	P	
II CAZZETTA ROBERTO		P	
II NIGSTANO PALAINDO		P	
II FANTICO ANTONIO		P	
II DE TACCO TOMINO		P	
II SNAI GIUSEPPINA		P	
II NELDRE GIUSEPPE		P	
II BELLO DANIANO		P	
II MONTANA GIUSEPPE GIOVANNI		P	
II VILEI EMERICO		P	
II LEZZI ANTONIO		P	
II MABGIULLI BRONZO		P	
II GARZELI ENRICO		P	

PRESENTI - 12

ASSENTI - 1

Prezisa il Segretario Comunale Dr. Fabio MARRA
seduta e' Pubblica

che la presidenza il S. G. PICCINNO SERGIO

ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. numero 47 in data 30.11.2000

OSSETTO: LEGGE 7.8.1990, N. 241 ART. 12 -COMMA 1-. MODIFICA DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI/CONTRIBUTI PERSONE BISOGNOSE.

da' atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni
sig. MANSIONE Luigi e GABRIELLI Addolorata.

LAZIONA il Sindaco-Presidente illustrando la proposta di deliberazione poi da' lettura dell'art. 9 del Regolamento all'ordine del giorno. Al termine apre la discussione per l'intervento dei Consiglieri.

GIULI: Premettendo il voto favorevole mi chiedo come a 9 anni di distanza dal vecchio regolamento si conosca visibilita' ai soggetti pubblici e privati che perseguono scopi solidaristici umanitari e di cooperazione sociale".

LOORE: "Effettivamente era giunto il momento di determinare le fasce di reddito rispetto al 91.1 i soggetti pubblici e privati erano gia' inseriti nel vecchio regolamento all'art. 9. Ritengo encomiabile l'opera del funzionario. Bisognera' che il funzionario riveda un po' tutto il regolamento perche' vi sono altri punti da aggiornare. Rispetto al vecchio regolamento vi sono stati interventi quali la MISERICORDIA di Otranto e Curia diocesana ed anche Associazioni locali hanno ricevuto contributi.

Precede il voto favorevole, chiedendo al funzionario di vedere ulteriormente l'intero Regolamento.

SINDACO: "La proposta del funzionario e' stata confacente alle richieste avanzate".

Segue il vecchio art. 9 del Regolamento.

Da questo punto, il Sindaco-Presidente visto che nessuno ha intervenuto dichiara chiusa la discussione e si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Adotta gli interventi;

OSTO che ai sensi dell'art. 12 della legge N. 241 del 7.8.1990 e' stato predisposto il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati che ne fanno richiesta;

Segue deliberazione di C.C. numero 47 in data 30.11.2000

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con Delibera di C.N. 24 del 30.4.1991 approvò il Regolamento di cui sopra al poter soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini;

TENUTO approntare la modifica dell'art. 3 del Regolamento suddetto;

ESPRIMO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

IN VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI modificare l'art. 3 del Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari oltre l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, enti pubblici e privati che ne fanno richiesta, così come integralmente riportato nell'allegato che si alliga al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI ritenere tale modifica necessaria alla luce delle nuove disposizioni impartite dal D. Lgs. N. 109/1993 e per la determinazione del limite minimo di reddito delle persone fisiche con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 99.

ANTE l'urgenza, con separata votazione palesemente espressa l'unanimità di voti favorevoli;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI PALMARIGGI (PROV. DI LECCE)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 ART.12 - COMMA 1° -
"MODIFICA ART.3 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E
MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PARSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI".

ART.3

- 1) Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
- 2) Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano una rilevanza significativa.
- 3) Sono assistibili inoltre in forme straordinarie "una tantum", soggetti privati in particolari situazioni quali:
 - A) Per lo stato di disoccupazione involontario del capo famiglia;
 - B) Per malattie o stato invalidante temporaneo del capo famiglia o del coniuge;
 - C) Per acquisto attrezzature sanitarie non mutabili o la cui contribuzione non copra per intero il costo;
 - D) Per trasporto in luogo di cura fuori dal capoluogo di Provincia;
 - E) Per eventi straordinari e di carattere eccezionale;
 - F) Per trasporto presso Ospedali di soggetti emodializzati, emotrasfusi;
 - G) Per trasporto presso centri riabilitativi, per soggetti portatori di handicaps fuori dal territorio comunale;
 - H) Per ricoveri in Istituti per anziani o minori.
 - I) Per famiglie con presenza di soggetti tossicodipendenti;
 - J) Per trasporto soggetti tossicodipendenti in centri di cura.

E' escluso l'intervento del Comune nei confronti dei nuclei familiari che abbiano reddito da pensione o da lavoro dipendente o di altra natura superiore ai sottoelencati limiti:
Per l'anno 1999

Per 1 persona lire 9.225.000= limite minimo pensione INPS, elevato del 3,5% per ulteriore componente il nucleo familiare. E' facoltà della G.M. rideterminare la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni. Il contributo non dovrà essere inferiore a L.100.000= e non superiore a L.1.000.000= nell'arco di un anno erogabili in base all'entità dell'onere sui cui deve far fronte.

Limitatamente ai punti D ed E l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di adeguata documentazione, si riserva di conferire il contributo indipendentemente dal reddito dichiarato. Si precisa, inoltre, che le regole del presente valgono per le agevolazioni e i servizi erogati direttamente dal Comune stesso mentre se il Comune agisce per delega, come nel caso dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, dell'assegno di maternità e della fornitura gratuita dei libri di testo, trovano applicazione i criteri di valutazioni delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni che funzionano gli interventi.

Salvo casi eccezionali che saranno ammessi in deroga, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare in base al comma 7, art.4 D.lgs nr. 109/98 la veridicità delle dichiarazioni previ controlli su quanto dichiarato.

21/05/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Roberto G. G. G.)

